

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PAGNONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del 05/03/2018

FATTO

La ricorrente espone di essere titolare di una carta di credito rilasciata dall'intermediario convenuto, sulla quale insisteva un fido di € 1.500,00.

Precisa anzitutto che, tramite il reclamo inviato in data 24/5/17, oltre a svolgere plurime contestazioni, comunicava di voler recedere dal rapporto e da ogni altro servizio associato, trattandosi di un contratto a tempo indeterminato. A tale richiesta l'intermediario non dava tuttavia seguito.

La ricorrente chiede all'Arbitro di pronunciarsi sui seguenti profili.

1) Sulla base di una analisi condotta su 25 trimestri (dalla stipula al I trim. 2017), la ricorrente ritiene sussistente:

- a) "il superamento del TAN e del TAEG contrattuale in ventiquattro rilevazioni su venticinque";
- b) in riferimento all'art.1815 c.c., all'art. 644, comma 3, c.c. ed all'art.2, l. n.108/96, il superamento del tasso soglia usura in cinque rilevazioni su venticinque;
- c) sempre in riferimento all'art.1815 c.c., all'art. 644, comma 3, c.c. ed all'art. 2, l. n.108/96, ed applicando nel calcolo del TEG la formula individuata dalla Banca d'Italia il superamento del tasso soglia usura in quattro rilevazioni su venticinque.

2) Ricorrendo, nel caso di specie, una errata indicazione del TAEG, la ricorrente chiede inoltre la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali e la conseguente applicazione

del tasso nominale dei BOT, ex art. 117, comma 7, lettera a), TUB, entro il limite del predetto credito.

3) Chiede inoltre che sia dichiarata la nullità, ex art.117, comma 3, TUB, di tutte le operazioni contabili effettuate al di sopra dell'importo massimo del fido (€1.500,00), in quanto la ricorrente non ha sottoscritto altri contratti per importi superiori. Ritiene pertanto di essere tenuta, ai sensi dell'art.125-bis, comma 9, TUB, a restituire il restante capitale con la stessa periodicità prevista nel contratto nullo ma senza il pagamento di alcun interesse (neppure al tasso legale).

4) In subordine, accertata la nullità del contratto per importi superiori al fido iniziale di €1.500,00, la ricorrente chiede il ricalcolo dell'eventuale debito residuo con applicazione, questa volta, degli interessi al tasso legale pro tempore vigente, senza alcuna loro capitalizzazione, né applicazione di tassi di mora o oneri di altro tipo, e la restituzione di importi addebitati ed illegittimamente riscossi.

5) La ricorrente, inoltre, lamenta una illegittima capitalizzazione anatocistica degli interessi. Conclusivamente chiede che l'Arbitro voglia, "accertate le varie violazioni di legge, disporre, tra l'altro, l'annullamento per i diversi periodi di tutti gli addebiti già effettuati e la restituzione degli importi illegittimamente riscossi". Ribadisce poi la richiesta di recesso dal rapporto in contestazione. Chiede inoltre che l'Arbitro si pronunci sull'immediata cancellazione di qualsivoglia segnalazione negativa nei diversi sistemi di informazione creditizia in relazione al predetto finanziamento, riservandosi di agire nelle competenti sedi per danni.

Costitutosi l'intermediario in punto di fatto, precisa che, nel settembre del 2010, concedeva alla ricorrente, una linea di credito revolving, collegata ad una carta di credito, con un fido iniziale di € 1.500,00, un TAN pari al 15,50% e un TAEG del 16,65%.

Rappresenta che la linea di credito in parola veniva costantemente utilizzata nel tempo; in numerose occasioni; inoltre, la titolare si rivolgeva alla scrivente per richieste inerenti il rapporto, tra cui, in particolare, alcune richieste di aumenti dei limiti di fido inizialmente concesso. Segnala altresì di aver proceduto ad agosto 2011, a comunicare alla ricorrente, ex art. 118 TUB, che, a decorrere dal 1° novembre 2011, a causa dei continui rialzi dei tassi d'interesse decisi a livello europeo dal Consiglio Direttivo della BCE, il tasso di interesse annuo (TAN) applicato alla linea di credito in parola sarebbe stato aumentato di 0,50 punti percentuali.

Fa infine presente che i pagamenti relativi al rimborso del debito contratto, mensilmente dovuti, risultano interrotti dall'aprile 2017.

In punto di diritto, osserva quanto segue:

a. sulla volontà della ricorrente di recedere dalla linea di credito: in base al contratto di finanziamento, al cliente è concesso di recedere dal rapporto in qualsiasi momento, senza preavviso, né penalità e spese, mediante contestuale pagamento del dovuto e la restituzione della carta di credito. Come evidenziato in sede di risposta al reclamo, la risoluzione del rapporto di credito in parola può avvenire esclusivamente a seguito del rimborso del debito residuo.

b. sul rispetto della soglia usura: il TEG applicato alla linea di credito in parola si è costantemente mantenuto al di sotto del tasso soglia tempo per tempo previsto dalla normativa anti usura.

c. sul TAN applicato alla linea di credito in parola e sul TAEG indicato in contratto: circa la pretesa non conformità tra il TAN riportato sul contratto e quello applicato, ribadisce che, nel rispetto della normativa applicabile (art.118 TUB), nell'agosto 2011 il TAN applicato alla linea di credito in parola è stato aumentato dello 0,50%, senza che seguisse all'epoca, alcuna comunicazione di recesso. Inoltre, per i primi sei mesi di utilizzo, è stato applicato un tasso promozionale (12,00%) inferiore a quello contrattuale.

Come evidenziato dal prospetto allegato dall'intermediario, l'esecuzione del rapporto si è sempre caratterizzata per la corrispondenza tra il TAN indicato e quello effettivamente applicato.

d. sugli aumenti del fido originario: primariamente, precisa che in diverse occasioni è stata la ricorrente a richiedere aumenti di fido. Ad ogni buon conto, gli aumenti fido consistono nella mera messa a disposizione di una disponibilità ulteriore che non comporta alcun obbligo di utilizzo, essendo una semplice opportunità concessa al cliente. L'importo del fido presente sulla linea di credito era comunque chiaramente riportato su ogni estratto conto e sui documenti di sintesi delle condizioni applicate alla linea di credito recapitati alla titolare, la quale decideva autonomamente di utilizzare l'ulteriore credito messo a disposizione; né si comprende come l'aumento dei limiti di fido possa aver determinato un danno alla ricorrente. Precisa, conclusivamente, che gli interessi corrispettivi addebitati nel corso del rapporto sono calcolati, al TAN contrattuale, unicamente sul saldo in linea capitale (e non sul fido concesso).

e. sui presunti effetti anatocistici: come previsto dal contratto e come emerge dai tabulati relativi alla modalità di produzione degli interessi, non è riscontrabile, nel caso di specie, alcun effetto anatocistico.

Chiede quindi il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Le molteplici questioni sollevate dalla ricorrente vanno partitamente esaminate.

Con un primo motivo di ricorso la ricorrente ribadisce la richiesta di recesso dal rapporto di fido. Trattasi di doglianza inammissibile per mancanza di previo reclamo (cfr. Disp. ABF, sez. VI, § 1; nonché Coll. Coord. n. 5304/13), in considerazione del fatto che la stessa comunicazione di recesso è stata presentata tramite il reclamo stesso, il quale, dunque, non conteneva una contestazione di un comportamento illegittimo dell'intermediario sullo specifico punto. E' noto che la funzione del reclamo è quella di rendere preventivamente edotto l'intermediario della contestazione sollevata, in modo da offrire la possibilità a quest'ultimo di potere interloquire sul punto e, per questa via, di migliorare i rapporti con la clientela, prevenendo, se del caso, una probabile lite. Ne discende l'inammissibilità/irricevibilità del ricorso (rilevabile anche d'ufficio: Coll. Coord. n. 5304/13) laddove sia violato il principio, pacifico nelle decisioni di questo Collegio (tra le altre Coll. Milano, decisione n. 2839/2011; Coll. Roma, decisione 3891/2013; Coll. Bari, dec. n. 5830/2017), per cui l'espletamento della fase di reclamo presso l'intermediario costituisce condizione preliminare e necessaria per adire l'Arbitro Bancario Finanziario.

Con un secondo motivo di ricorso la ricorrente chiede che sia dichiarata la nullità, ex art.117, comma 3, TUB, di tutte le operazioni contabili effettuate al di sopra dell'importo massimo del fido (i.e. €1.500,00), non avendo mai sottoscritto altri contratti per importi superiori.

Dagli estratti conto a disposizione risulta che l'importo massimo del fido è stato più volte aumentato, con conseguente innalzamento della rata (determinata dal contratto nel 3% del fido concesso). In particolare, dagli € 1.500,00 iniziali, il fido è stato portato a € 2.500,00 nel luglio 2011, a € 3.500,00 nel novembre 2011, a € 4.500,00 nel giugno 2012, a € 5.000,00 nell'agosto 2012, ed infine a € 6.000,00 nel giugno 2014. Tali innalzamenti, di regola, sembrano essere avvenuti nelle mensilità in cui il saldo dovuto superava il precedente massimo del fido. L'intermediario non ha fornito al riguardo la prova di alcuna formalizzazione scritta dei successivi aumenti del fido essendosi l'intermediario limitato a depositare una comunicazione del luglio 2011, nella quale dichiara l'aumento del fido ad €

2.500 conseguente ad una richiesta telefonica della ricorrente. Nulla inoltre si riscontra in relazione ai successivi innalzamenti. Il ricorso sul punto è quindi fondato. L'Arbitro, in situazioni analoghe, ha riconosciuto la nullità delle aperture di credito di volta in volta concesse, per mancato rispetto dei requisiti di forma prescritti dall'art. 125-*bis* TUB. Tale vizio determina l'applicazione degli effetti restitutori degli interessi, conformemente a quanto stabilito dall'art. 125-*bis*, comma 9, TUB (in particolare, vedasi Coll. Napoli, n. 4677/15; Coll. Roma, n. 6171/13), il quale prevede che «[i]n caso di nullità del contratto, il consumatore non può essere tenuto a restituire più delle somme utilizzate e ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicità prevista nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili».

Con il terzo motivo di ricorso concernente la pretesa usurarietà del rapporto rileva il Collegio che le prospettazioni di parte ricorrente non sono sempre del tutto perspicue (ad esempio le colonne B e C della tabella prodotta dalla ricorrente apparentemente destinate ad accogliere valori del TEG calcolati secondo differenti criteri, sono perfettamente coincidenti), né sono precisati i criteri di calcolo adoperati per giungere alle conclusioni contenute nella tabella. In particolare la colonna A della tabella si riferisce al TAEG, che non costituisce termine di paragone per la valutazione del superamento del tasso usura; le colonne B e D, pur riferendosi al "TEG", sembrano utilizzare formule differenti (e comunque non specificate) rispetto quella individuata dalla Banca d'Italia nelle proprie Istruzioni, che sono espressamente richiamate dalla colonna C. Limitando l'attenzione alla colonna C, si evidenzia che i valori del TEG ivi riportati risultano tutti inferiori al tasso soglia dell'usura tempo per tempo vigente in relazione alla categoria di operazioni "credito revolving", pur considerando il tasso soglia più basso tra quelli individuati per le diverse classi d'importo, con la sola eccezione del secondo trimestre 2014, ove la tabella riporta un TEG del 35,60% che appare tuttavia distonico rispetto all'evoluzione del rapporto considerato altresì che inspiegabilmente rispetto al trimestre precedente, la tabella non riporta alcun valore. La domanda sul punto non può essere accolta perché in definitiva – a parte l'evidenziato mancato superamento delle soglie per la maggior parte dei periodi – per il resto la domanda del ricorrente finisce per sollecitare, in difetto di puntuali allegazioni, un'attività del Collegio di natura consulenziale inibita all'Abf secondo il costante orientamento dell'organismo (Coll. Coord. n. 10003/2016, n. 1430/2016 e n. 7854/2015; v. anche Coll. Bari, n. 5829/2017).

Con ulteriore motivo il ricorrente, lamenta l'erronea indicazione del TAEG nella documentazione contrattuale. Chiede l'applicazione al finanziamento del tasso sostitutivo. Ai sensi della normativa sul calcolo del TAEG nei contratti di credito al consumo all'epoca vigente (D.M. 8 luglio 1992) il TAEG comprendeva, tra l'altro, tutte "le altre spese contemplate dal contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente" (art. 2, comma 3, lett. f). Secondo le verifiche compiute dal Collegio il TAEG indicato in contratto non risulta includere le "spese estratto conto" (pari ad € 1,00 mensili), Il TAEG così ricalcolato risulta pari al 18,19%, a fronte di un TAEG indicato in contratto nella misura al 16,65%. Il ricorrente richiede l'applicazione dell'art. 117 TUB e del tasso sostitutivo ivi previsto. Sebbene il riferimento, più propriamente, avrebbe dovuto dirigersi all'art. 124 TUB, nel testo vigente prima delle modifiche ex d.lgs. n. 141/2010, il quale, al comma 5, prevedeva che "[n]ei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali [...] il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati Ministero dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto", spettando al decidente la qualificazione della fattispecie, può accogliersi la domanda, sicché, accertata la nullità della clausola contrattuale relativa al TAEG, può disporsi l'applicazione del tasso sostitutivo di legge e il rimborso in favore di parte ricorrente degli interessi pagati in eccesso rispetto a tale misura.

L'accoglimento del ricorso assorbe l'ulteriore domanda relativa alla pretesa capitalizzazione anatocistica.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta la nullità delle aperture di credito contestate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125 bis comma 9 TUB, nonché la nullità della clausola contrattuale relativa al TAEG, disponendo l'applicazione al rapporto del tasso sostitutivo di legge.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

L PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI